

contributo
unificato
8472/2007
PRENOTAZIONE A DEBITO
foglio
notizie



ORIGINALE

5795/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente -

Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27321-2007 proposto da:

TOLOTTI SRL, in persona del legale rappresentante,
TOLOTTI ADRIANO, TOLOTTI ADRIANO in proprio,
elettivamente domiciliati ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato DETTORI MASALA GIOVANNA ANGELA
unitamente all'avvocato MINA ANDREA giusta delega a
margine;

- **ricorrenti** -

contro

ALPI ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario

Incidente
stradale -
Trasporto di
cortesia -
Applicabilità
dell'art.2054
c.c. - Mala
gestio
propria -
Specifica
domanda -
Necessità

R.G.N. 27321/2007

Cron. 5795

Rep. 1018

Ud. 20/01/2014

PU

FMC

2014

133

Liquidatore Avv. WLADIMIRO CATARISANO, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato NATOLI GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTI GIANFRANCO giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

nonchè contro

ARICI CLAUDIO, GENERALI ASSIC SPA ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 725/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/08/2006 R.G.N. 515/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO; udito l'Avvocato GUIDO ORLANDO per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.

Fuec

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Claudio Arici conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, Adriano Tolotti, la Tolotti s.r.l. e la Compagnia di assicurazioni Alpi s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale nel quale egli viaggiava come trasportato sulla vettura di proprietà della società Tolotti, condotta nell'occasione da Adriano Tolotti.

Nella costituzione dei convenuti, si svolgeva la fase istruttoria nella quale la società di assicurazione veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, a seguito della riassunzione del giudizio, pagava all'Arici l'intero massimale (200 milioni di lire).

Il Tribunale, con sentenza del 5 marzo 2003, riconosceva la responsabilità esclusiva del Tolotti nella determinazione dell'incidente e liquidava a favore dell'attore la somma complessiva di euro 305.943,39, dalla quale andava detratta la somma già versata a titolo di massimale, residuando una condanna del Tolotti e dell'omonima società al pagamento della differenza, pari ad euro 195.455,18.

2. Appellata la pronuncia dai soccombenti, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 23 agosto 2006, confermava quella di primo grado, ponendo a carico degli appellanti le ulteriori spese del grado.

Fuc

Osservava la Corte territoriale che, pur in presenza di elementi assai scarsi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente, doveva ritenersi certa l'esclusiva responsabilità del conducente Tolotti, il quale in prossimità di una curva aveva perso il controllo della propria auto, la quale era finita fuori della sede stradale, ribaltandosi in una scarpata. A seguito di tale caduta, il trasportato Arici era stato sbalzato fuori della vettura, riportando gravissimi danni. In ordine al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, la Corte osservava che sarebbe stato onere del conducente fornire la relativa prova, onere che non era stato, nella specie, assolto; il ribaltamento della vettura e le numerose fratture riportate dall'infortunato rendevano ben possibile immaginare che lo stesso poteva essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo anche nell'eventualità che indossasse le cinture. La pronuncia di primo grado, infine, veniva confermata sia in ordine all'entità delle lesioni subite dall'Arici ed al conseguente risarcimento sia in ordine all'inammissibilità della domanda di *mala gestio* avanzata nei confronti della società di assicurazione, trattandosi di domanda nuova, proposta nel giudizio di primo grado, sulla quale la società assicuratrice aveva prontamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.

Fuc

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia propongono ricorso Adriano Tolotti e la Tolotti s.r.l., con unico atto affidato a cinque motivi.

Resiste la s.p.a. Alpi assicurazioni in liquidazione con controricorso.

Claudio Arici non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 1681, 2043, 2054, 2059 e 2700 cod. civ., all'art. 185 cod. pen., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rilevano i ricorrenti che sarebbe errata l'attribuzione esclusiva a carico del Tolotti della responsabilità dell'incidente oggetto di causa. Ciò in quanto il rapporto dei Carabinieri che erano accorsi sul posto fa piena prova di quanto i verbalizzanti dichiarano di aver direttamente percepito, mentre le altre circostanze riferite *de relato* sono oggetto di libero apprezzamento del giudice. D'altra parte l'Arici era trasportato a titolo di cortesia, sicché nei suoi confronti non poteva trovare applicazione la presunzione di cui all'art. 1681 cod. civ., né quella di cui all'art. 2054 cod. civ., con la conseguenza che l'Arici avrebbe dovuto

Fuc

fornire la prova, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., della condotta colposa del Tolotti in occasione del sinistro.

1.1. Il motivo non è fondato.

Esso è suddiviso, in effetti, in due parti: la prima riguarda il corretto valore da attribuire al rapporto dei Carabinieri accorsi sul posto nel momento dell'incidente, mentre la seconda lamenta violazioni di legge conseguenti all'applicazione delle presunzioni anche in riferimento al trasporto di cortesia, oltre che all'onere della prova della colpa.

1.2. Rileva la Corte che la prima parte contiene una censura generica e priva di precise contestazioni; si sostiene che il verbale dei Carabinieri fa piena prova soltanto dei fatti che i medesimi attestano essere avvenuti in loro presenza, mentre costituisce solo un indizio per quanto riguarda ciò che essi hanno percepito da altri. Affermazioni, queste, del tutto pacifiche e non sovvertite in alcun modo dalla sentenza impugnata, la quale ha fornito una propria ricostruzione del fatto in base alla complessiva valutazione delle scarse prove esistenti; sicché la doglianza relativa al valore da attribuire al rapporto è inammissibile. D'altra parte, la genericità della censura traspare in modo evidente anche dal quesito di diritto formulato alla p. 24 del ricorso, nel quale ci si limita a sollecitare la Corte a chiarire *quale valore probatorio abbiano i verbali redatti dai pubblici*

FMC

ufficiali con riferimento ai fatti ed alle circostanze apprese de relato.

1.3. Quanto, invece, alle censure relative al trasporto di cortesia ed all'onere della prova della colpa, si tratta di censure prive di fondamento.

Nel ricorso viene richiamata l'ormai risalente pronuncia di questa Corte 3 marzo 1995, n. 2471, secondo cui al trasporto amichevole o di cortesia - quale pacificamente era quello oggetto di causa - non si applicherebbero le presunzioni di cui all'art. 2054 del codice civile.

Si tratta - com'è noto - di un orientamento ormai da tempo superato, avendo questa Corte, a partire dalla sentenza 26 ottobre 1998, n. 10629, affermato l'opposto principio per cui in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Conseguente che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta

Full

contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale principio, costantemente ribadito in seguito, costituisce ormai pacifica acquisizione giurisprudenziale (v., tra le altre, le sentenze 21 marzo 2001, n. 4022, 1° giugno 2006, n. 13130, 11 giugno 2010, n. 14068), sicché la Corte di merito correttamente riconosciuto l'applicabilità dell'art. 2054 cod. civ. in favore del trasportato Arici.

1.4. Allo stesso modo, è infondata l'ultima parte del primo motivo, nella quale i ricorrenti osservano che sarebbe stato onere del danneggiato provare la colpa del conducente e che, in particolare, non si potrebbe risarcire il danno non patrimoniale in assenza di prova della colpa. Si tratta di censura in gran parte assorbita dalle considerazioni che precedono; e sotto il profilo del danno non patrimoniale la giurisprudenza di questa Corte - innovando rispetto al proprio precedente orientamento - ha più volte ribadito che alla risarcibilità del medesimo non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (sentenza 12 maggio 2003, n. 7282, ribadita da altre pronunce fra le quali le sentenze 19 novembre 2007, n. 23918, e 12 febbraio 2010, n. 3351).

Fuc

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 1227, 2054, 2056 e 2697 cod. civ., all'art. 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rilevano i ricorrenti che già all'epoca del sinistro (30 agosto 1989) era obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per i passeggeri occupanti i posti anteriori della vettura. Il genere di lesioni riportate dalla vittima dimostrerebbero senza dubbio che l'Arici non indossava le predette cinture nel momento dell'incidente, fatto che contribuisce ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nel riparto delle responsabilità. D'altra parte i ricorrenti ricordano di avere a suo tempo avanzato richiesta di rinnovo della c.t.u. proprio per tale motivo.

Fuc

2.1. Il motivo non è fondato.

Come si è già rilevato in precedenza, la Corte bresciana ha affrontato l'argomento ed è pervenuta alla conclusione per cui era onere dei danneggianti fornire la prova che il trasportato non indossava le cinture di sicurezza nel momento del sinistro, onere che non era stato, nella specie, assolto; il ribaltamento della vettura e le numerose fratture riportate dall'infortunato, inoltre, rendevano del tutto ragionevole

immaginare che lo stesso poteva essere stato sbalzato fuori dell'abitacolo anche nell'eventualità che indossasse le cinture, «a causa delle fortissime sollecitazioni subite dal veicolo e degli abnormi movimenti impressi ai corpi che vi si trovavano rinchiusi», tali da determinare la rottura o l'allentamento delle cinture medesime.

Si tratta, com'è di immediata evidenza, di una ricostruzione del fatto, basata sulla complessiva valutazione delle prove, che la Corte d'appello ha compiuto con una motivazione logicamente ineccepibile, esercitando quel potere di ricostruzione del fatto e di attribuzione delle responsabilità che, in materia di incidenti stradali, questa Corte ha in più occasioni riconosciuto appartenere al giudice di merito (v., fra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, e 25 gennaio 2012, n. 1028). Sicché è evidente che l'accoglimento del motivo in esame potrebbe, in astratto, avvenire solo a seguito di un nuovo e non consentito esame del merito della controversia.

FMC

3. Col terzo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rilevano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe errato nel respingere la richiesta di rinnovo della c.t.u. medico-legale sulla persona del trasportato e nel disattendere le conclusioni del c.t. di parte secondo cui fra i postumi dell'evento non poteva rientrare anche l'epatite post-trasfusionale contratta dall'Arici.

3.1. Il motivo non è fondato.

Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, spetta al giudice di merito la valutazione circa l'attendibilità, maggiore o minore, da attribuire alle conclusioni del c.t.u., come pure ogni decisione circa l'opportunità di un rinnovo della consulenza stessa.

Nel caso specifico la Corte territoriale, con una motivazione impeccabile e sostenuta da un'accurata ricostruzione dell'elaborato peritale, è pervenuta a due conclusioni: 1) che il danno visivo riportato dall'Arici era da ritenere stabilizzato, per cui le osservazioni critiche del c.t. di parte circa la possibilità di ulteriori miglioramenti (con conseguente riduzione del danno risarcibile) non andavano oltre la configurazione di «osservazioni generiche e superficiali formulate prescindendo da ogni specifico riferimento alla concreta realtà del caso trattato»; 2) che, essendo state somministrate al danneggiato ben tre trasfusioni di sangue nei giorni immediatamente successivi all'incidente (2, 3 e 4 settembre, essendo avvenuto l'incidente il 30 agosto

Fuel

precedente), egli ben poteva avere contratto in tal modo l'epatite post-trasfusionale a lui successivamente diagnosticata.

A fronte di simile ricostruzione, è evidente che le censure prospettate nel motivo in esame non vanno oltre il grado di un'assoluta genericità, del tutto inidonea a scalfire la solidità della motivazione della sentenza in esame.

4. Col quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 116 e 184 cod. proc. civ., agli artt. 2043 e 2056 cod. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con tale motivo si sollecita una nuova definizione del *quantum* risarcitorio.

Full

4.1. Il motivo è inammissibile, mancando al riguardo la formulazione di un qualsivoglia quesito di diritto. D'altra parte, è appena il caso di osservare che il rigetto dei precedenti motivi porta ad escludere con certezza che la Corte d'appello abbia commesso errori nella determinazione dell'entità del risarcimento del danno.

5. Col quinto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge in riferimento agli artt. 183, 184 e 345

cod. proc. civ., nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rilevano i ricorrenti che la domanda di responsabilità per *mala gestio* doveva ritenersi ricompresa nella domanda di garanzia formulata nei confronti dell'assicuratore, sicché non poteva considerarsi domanda nuova nel giudizio di primo grado.

5.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza impugnata ha spiegato che i danneggianti non avevano formulato nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei confronti della loro società di assicurazione, non lasciando neppure intuire che vi potesse essere una qualche responsabilità della stessa conseguente al ritardo col quale l'infortunato fu risarcito. Soltanto con una successiva memoria, depositata in data 24 marzo 1999, a fronte di un giudizio cominciato nel 1990, la contestazione di *mala gestio* fu effettivamente avanzata nei confronti della società di assicurazione Alpi, la quale non accettò il contraddittorio sulla domanda nuova.

Ora, trattandosi nel caso di specie di un'ipotesi di c.d. *mala gestio* propria - ossia relativa ai rapporti tra l'assicuratore e l'assicurato danneggiante - la Corte bresciana ha correttamente deciso nel senso di ritenere che fosse necessaria una specifica domanda, non potendo ritenersi sufficiente la semplice domanda di garanzia. In tal senso, infatti, si è pronunciata più volte anche questa Corte, la

Fuc

quale ha affermato che nel caso di *mala gestio* propria il fondamento della responsabilità risiede nella violazione, da parte dell'assicuratore, dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, violazione che determina un obbligo conseguente, a carico dell'assicurato, di pagare somme più elevate rispetto a quelle che avrebbe dovuto sborsare in caso di corretta gestione del rapporto di assicurazione, con pagamento tempestivo di quanto dovuto. Ma proprio perché si tratta di una domanda che si fonda su di un inadempimento contrattuale, l'assicurato è tenuto a formulare una specifica domanda, con allegazione e prova dei comportamenti che ne costituiscono il fondamento (così, da ultimo, la sentenza 28 giugno 2010, n. 15397, ribadita dalla successiva sentenza 12 settembre 2011, n. 18649; ma nei medesimi termini era già la sentenza 4 febbraio 2005, n. 2276, citata dalla Corte bresciana).

Fuc

La decisione della Corte d'appello, dunque, non merita alcuna censura sotto questo profilo.

6. In conclusione, il ricorso è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Francesco M. 

Il Presidente



**Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA**


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi **13 MAR. 2014**
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
